



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta da:

Andreina Giudicepietro	Presidente
Maria Clara Sali	Consigliere
Gianluca Bordon	Consigliere
Marcello Maria Fracanzani	Consigliere Rel.
Rosanna Angarano	Consigliere

Oggetto:

*IRPEF - Indagini	
bancarie	-
autorizzazione	-
valori OMI - valore	
mutuo - valore	
contratto.	

Ud.05/06/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23615/2017 R.G. proposto da:

■ ■ ■ ■ ■ rappresentato e difeso dall'avvocato ■ ■ ■ ■ ■
unitamente all'avvocato ■ ■ ■ ■ ■,

-ricorrente-

contro

Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato,

-resistente-

avverso

la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n.
876/2017 depositata il 06/03/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dal Co:
Marcello Maria Fracanzani.

FATTI DI CAUSA



Il geom. [REDACTED] era attinto da avviso di accertamento a fini Irpef, Iva e Irap sull'anno di imposta 2008, con ripresa a tassazione del maggior reddito derivante dalla vendita di due unità immobiliari in [REDACTED]. All'esito di indagini, anche bancarie, l'Ufficio rilevava che i prezzi dichiarati fossero inferiori ai valori OMI, che vi fosse discrepanza fra prezzo indicato in rogito e valore ai fini del mutuo, che vi fossero stati prelievi bancari non giustificati, nell'ordine necessario a coprire la differenza fra prezzo dichiarato e tracciato ed il maggior prezzo verosimilmente convenuto in coerenza con il valore del bene.

Reagiva la parte contribuente, trovando parziale apprezzamento delle proprie ragioni in ordine alla seconda unità compravenduta, donde ricorreva in appello, cui l'Ufficio interponeva appello incidentale per i profili di propria soccombenza.

Il collegio di secondo grado riformava la sentenza nel senso di confermare integralmente la ripresa a tassazione, donde ricorre per cassazione la parte contribuente, agitando cinque motivi di doglianza, mentre l'Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, si è riservata di spiegare difese in udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Vengono proposti cinque strumenti di impugnazione.

1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 del codice di rito civile per violazione dell'art. 51, secondo comma, n. 7 ed art. 52 d.P.R. n. 633/1972, nella sostanza lamentando che non sussista motivata autorizzazione alle indagini bancarie, sulle quali sono state raccolte le prove indiziarie della ripresa a tassazione.

1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 del codice di rito civile per omesso esame di fatto decisivo, consistente nella valutazione analitica degli elementi offerti dal



contribuente a prova contraria delle presunzioni induttive prodotte dall'Ufficio.

1.3. Con il terzo motivo si prospetta censura in parametro all'art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione degli articoli 2729 e 2697 del codice civile, dell'art. 39, primo comma, lett. d) d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 54, secondo comma, d.P.R. n. 633/1972, nella sostanza criticando il riferimento ai valori OMI per la ripresa a tassazione.

1.4. Con il quarto motivo si prospetta censura ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 del codice di rito civile per omesso esame di fatto decisivo, consistente nella valutazione della differenza fra valore di rogito e valore ricostruito dall'Ufficio circa il secondo appartamento compravenduto, facendo riferimento a unità contigua, ma completamente diversa, invece che aver riguardo alla perizia di stima resa dall'incaricato della banca, in sede di istruttoria del mutuo.

1.5. Con il quinto motivo si prospetta censura in parametro all'art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione degli articoli 2729 e 2697 del codice civile, dell'art. 39, primo comma, lett. d) d.P.R. n. 600/1973, nella sostanza criticando la sentenza per aver fatto riferimento agli indizi offerti dall'Ufficio, considerandoli analiticamente e senza una visione di sintesi, senza bilanciarli con le deduzioni di parte privata e violando così i criteri di formazione della prova e della sua valutazione.

2. Risulta fondato ed assorbente il primo motivo, relativo alla mancata autorizzazione alle indagini bancarie, rappresentata nei gradi di merito dal patrocinio della parte contribuente.

Sotto il profilo delle garanzie del contribuente, la recente decisione della Corte EDU, Ferrieri e Bonassisa c. Italia, dell'8 gennaio 2026, ha escluso che l'assetto dei rimedi interni, per come concretamente



configurato, assicuri un controllo effettivo a posteriori circa i vizi dell'autorizzazione alle indagini bancarie.

2.1 In tale contesto, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità va interpretata in chiave evolutiva alla luce del sopravvenuto quadro convenzionale ed eurounitario. Deve, invero, restare fermo il già affermato principio a tenore del quale l'autorizzazione prevista dall'art. 32, comma 1, n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 51, comma 2, n. 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 si configura, sul piano del diritto interno, come atto a funzione organizzativa e preparatoria, non assimilabile a un provvedimento impositivo e, pertanto, non soggetto, in via generale, a un autonomo obbligo di motivazione secondo i moduli della l. n. 241 del 1990 o dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000 (Cass. n. 14026/2012; Cass. n. 19564/2018; Cass. n. 4853/2024).

D'altronde, lo scopo della fase iniziale dell'indagine – nella quale, appunto, si colloca l'esame dei conti bancari – «è di raccogliere informazioni di cui si suppone che l'autorità ricorrente non abbia una conoscenza precisa e completa» (Corte di giustizia UE, Grande Camera, 6 ottobre 2020, cause riunite C-245/19 e C-246/19, *État luxembourgeois*, § 121). Quel che occorre, dunque, ha chiarito la CGUE, sia pure con riguardo alla cooperazione e all'assistenza reciproca nel settore fiscale, è che (§ 115) la motivazione «sia sufficiente a dimostrare che le informazioni richieste non sono prive di qualsiasi prevedibile pertinenza, alla luce dell'identità del contribuente oggetto dell'indagine da cui trae origine tale richiesta, delle esigenze di una siffatta indagine e, nell'ipotesi in cui sia necessario ottenere le informazioni di cui trattasi presso una persona che le detiene, dell'identità di quest'ultima (v., in tal senso, sentenza 16 maggio 2017, *Berlioz Investment Fund*, C-682/15, § 76, 78, 80 e 82)». Ne consegue che l'originaria inesistenza della preventiva autorizzazione è atto che rileva nei rapporti interni tra uffici e la cui funzione non si proietta automaticamente sulla struttura formale dell'atto



impositivo (Cass. n. 16874/2009; Cass. n. 20420/2014; Cass. n. 3628/2017; Cass. n. 3242/2021; Cass. n. 4853/2024); la mancata allegazione può, tuttavia, incidere sul dispiegamento delle attività difensive (vedi Cass. n. 11368/2026).

2.2. Questa Corte, peraltro, pur affermando che la mera assenza dell'autorizzazione o la sua irregolarità non comportano, secondo l'orientamento consolidato, l'automatica inutilizzabilità dei dati acquisiti, ha, tuttavia, costantemente avvertito che a diverse conclusioni si deve pervenire qualora ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente ovvero venga in rilievo la lesione di diritti fondamentali di rango costituzionale (Cass. n. 13353/2018; Cass. n. 9480/2018; Cass. n. 3242/2021; Cass. n. 10576/2022; Cass. n. 4853/2024; Cass. n. 27128/2025).

Nondimeno, proprio le coordinate ermeneutiche ormai ricavabili dall'art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU nella sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia, e dagli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, letti alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, non consentono più di intendere tali approdi nel senso che l'atto autorizzativo sia, per ciò solo, confinato nell'ambito dell'irrilevanza e comunque integralmente sottratto a qualsiasi verifica contenutistica, allorché esso rappresenti il titolo dell'ingerenza nei dati bancari del contribuente. La Corte di giustizia ha difatti ammonito, con riguardo alla cooperazione amministrativa nel sistema fiscale, che «Pertanto, una decisione che ingiunga la comunicazione di informazioni, con la quale l'autorità interpellata dia seguito a una richiesta di scambio di informazioni dell'autorità richiedente mirante a far svolgere una ricerca «generica» di informazioni, come quella di cui al considerando 9 della direttiva 2011/16, sarebbe assimilabile a un intervento arbitrario o sproporzionato dei pubblici poteri» (CGUE, cause C-245/19, C-246/19, §113).



2.3. L'interpretazione evolutiva orientata convenzionalmente e in senso eurounitario impone, dunque, di mantenere ferma la natura interna e preparatoria dell'autorizzazione, ma di esigere, anzitutto, che essa preesista alla richiesta di consultazione del conto bancario, essendo il titolo dell'ingerenza e, al contempo, che essa rechi un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l'oggetto e i limiti dell'accesso, così da assicurare che l'ingerenza risulti delimitata, controllabile e proporzionata. In questo senso, il diritto vivente di questa Corte non viene dismesso, ma armonizzato con il sopravvenuto quadro sovranazionale. Va, anzi, valorizzata e recepita nell'ambito in discussione la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale gli effetti dell'illegittimità del provvedimento autorizzatorio all'accesso domiciliare (e, a maggior ragione, quelli della mancanza di esso) refluiscono sulla legittimità dell'atto impositivo scaturito dall'accesso che sia fondato sulla documentazione acquisita in quella sede, «non rilevando che tale sanzione non sia prevista espressamente, in quanto essa deriva dalla regola generale secondo cui l'assenza di un presupposto di un procedimento amministrativo inficia tutti gli atti nei quali esso si articola» (Cass. n. 32101/2018; Cass. nn. 25049 e 25050/2025). Sul punto, cfr. *amplius* Cass. T., n.19956/2026 e n. 19960/2026.

3. Ne consegue che, nel caso in esame, le risultanze delle movimentazioni bancarie non possono trovare ingresso nel giudizio, sicché la valutazione complessiva del quadro indiziario dev'essere rieditata espungendone quei profili, con una valutazione di merito complessiva, alla luce dei principi già espressi da questa Suprema Corte di legittimità in ordine al carattere indiziario dei valori OMI, dei rapporti fra prezzo fissato in contratto e importo del mutuo richiesto, della comparabilità oggettiva e cronologica con altre operazioni immobiliari.

L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento degli altri.

P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione al primo motivo accolto, assorbiti gli altri, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/06/2026.

Il Presidente

Andreina GIUDICEPIETRO

